

Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

Art. 31

(Efficacia differita)

1. L'articolo 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 4, trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2009.